

Nella causa iscritta al R.G.L. n. _____ promossa da:

_____, ass. Avv. CAVIGLIONE ALFREDO - MAGNANO SERGIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, c.so R. Montevecchio n. 48 , come da delega a margine del ricorso introduttivo

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, ass. dai funzionari dott.sse ONDA MARICA - RIVERSO TECLA, elettivamente domiciliato presso L'USR per il Piemonte in via COAZZE 18 TORINO, come da delega a margine della memoria costitutiva

- PARTE CONVENUTA -

All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro

Con ricorso depositato il 6 ottobre 2016, regolarmente notificato, _____ ha chiesto la disapplicazione, siccome illegittimo, del provvedimento emanato dal ministero convenuto di esclusione dalla graduatoria permanente provinciale per il personale tecnico e ausiliario della scuola. Si è regolarmente costituito il MIUR chiedendo la reiezione della domanda.

Premesso:



- il 15 aprile 2015 la ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per l'anno scolastico 2016-2017 per la provincia di Torino per il profilo di collaboratore scolastico;
- è pacifico e incontestato che la ricorrente nella domanda di cui sopra ha dichiarato di non aver riportato condanne penali (CFR. sezione G "altre dichiarazioni" lettera C) della domanda prodotta quale documento 1 F.C.);
- è altrettanto pacifico ed incontestato che alla ricorrente, con sentenza pronunciata dal Tribunale di il 2004, irrevocabile successivo 2005, è stata applicata - ai sensi degli articoli 444 ss. c.p.p.-, la pena di mesi quattro di reclusione con i benefici della non menzione della condanna nel casellario giudiziale e della sospensione condizionale della pena per il reato di omessa tenuta di scritture contabili in concorso di cui agli articoli 110 c.p. e 217 c. 2 r.d. 267/1942 commesso in data 2001;
- il bando di concorso stabiliva al comma 8 dell'articolo 8 che: *“l'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 , N. 445”*;
- .- con decreto del 2016 il dirigente dell'ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria permanente provinciale relative al profilo di collaboratore scolastico avendo appurato la falsità delle dichiarazioni rese dalla predetta con la presentazione della domanda di aggiornamento come comprovato dal certificato del casellario giudiziale.

Rilevato:

analoga questione e stata trattata da questo giudice quale componente del Tribunale in sede di reclamo avverso un'ordinanza pronunciata ex art. 700 c.p.c. e la decisione assunta deve essere integralmente condivisa e richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. con l'unica avvertenza che tutti i riferimenti ivi effettuati al decreto penale di condanna valgono anche per la sentenza di patteggiamento atteso che ai sensi dell'art. 445 c. 2 c.p.p. il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, come nel caso di specie, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole e si estingue ogni effetto penale. A ciò si



aggiunga che neppure il reato in relazione al quale la ricorrente ha patteggiato la pena è considerato ostativo all'inserimento nelle graduatorie per il personale ATA. I passi della motivazione della citata pronuncia sono le seguenti: "(...) **2.** Dal certificato del casellario giudiziale prodotto dalla parte convenuta (doc. 6) risulta un unico precedente, un decreto penale esecutivo il 13.12.1990 per il reato di cui all'articolo 633 cp commesso in data 9.11.1990 (in occasione dell'occupazione di una casa popolare, come indicato nell'atto di reclamo), con il quale la ricorrente è stata condannata a pagare la multa di lire 1 milione con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Si può dubitare che la reclamante intendesse rendere delle dichiarazioni false sottacendo volontariamente tale dato, del quale ella avrebbe invero potuto non serbare memoria in considerazione del lunghissimo lasso di tempo trascorso dall'emissione del decreto (oltre 25 anni), della natura del precedente penale (essendo la condanna stata inflitta non al termine di un processo ma per mezzo di un decreto penale, notificato nel dicembre 1990) e del fatto che la ricorrente, avendo goduto della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, non ha dovuto pagare la multa che le era stata inflitta.

Si deve poi osservare che la reclamante non ha subito ulteriori condanne, quindi ella, all'atto della compilazione della domanda, ben avrebbe potuto ragionevolmente confidare che si fossero estinti tanto il reato per il quale era stato emesso il decreto quanto i suoi effetti penali, come previsto dal comma 5 dell'art. 460 cpp¹, con conseguente venir meno dell'obbligo di dichiarare il pregiudizio penale.

Infine va rilevato che la condanna di cui si discute pacificamente non era ostativa all'inserimento e alla permanenza in graduatoria, pertanto non si comprende che interesse avesse la ricorrente a dichiarare il falso.

3. In difetto, per quanto sopra esposto, dell'elemento soggettivo della condotta contestata, può escludersi che siano state rese delle dichiarazioni false, versandosi ad avviso del Collegio nella diversa ipotesi di irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio "non costituenti falsità", per le quali l'art. 71 d.P.R. 445/2000 prevede che il funzionario competente debba darne notizia all'interessato e consentirgli di regolarizzare o completare la propria dichiarazione.

¹ <<Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena>>.



Non può invece trovare applicazione l'articolo 75 del citato d.P.R., richiamato nell'art. 8 del bando e posto a fondamento dell'esclusione qui impugnata.

Tale norma prevede che, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

Il tenore letterale di tale disposizione rende evidente la necessità di un nesso di derivazione causale tra l'oggetto della falsa dichiarazione e l'atto conclusivo del procedimento nel quale si inserisce la stessa, "nel senso che la decadenza non costituisce una sorta di sanzione amministrativa del falso, bensì la conseguenza del mero accertamento dell'inesistenza, contrariamente alla dichiarazione dell'interessato, di uno dei presupposti del diritto cui è sotteso procedimento. Da ciò occorre inferire che la decadenza dalla graduatoria può essere disposta solo quando la falsa attestazione riguardi uno dei requisiti che condizionano l'accesso o la permanenza nel pubblico impiego" (così tribunale Monza, in composizione collegiale, ordinanza 16 agosto 2016, in atti, qui da intendersi integralmente richiamata ex art. 118 disp. att. cpc)

Sulla base di tale premessa, si deve osservare che il delitto di invasione di terreni o edifici oggetto del decreto penale non rientra, è pacifico in causa, tra i reati che la normativa vigente considera ostativi all'inserimento nelle graduatorie per il personale ATA, pertanto anche qualora si volesse ritenere falsa la dichiarazione resa dalla VIOLA, ad avviso del Collegio ciò non potrebbe comunque legittimare l'esclusione dalla graduatoria in forza dell'art. 75 cit (richiamato dall'art. 8 del bando), perché tale norma fa espresso riferimento alla decadenza da un beneficio conseguito per effetto del dato dichiarato falsamente, mentre nel caso di specie nessun indebito beneficio è stato conseguito dalla ricorrente, la quale avrebbe avuto diritto all'ammissione in graduatoria anche nel caso in cui avesse menzionato l'intervenuta condanna nella domanda di ammissione. (...)" ; cfr. rgl 7199/2016.

Pertanto deve essere accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria permanente provinciale della provincia di Torino per il profilo professionale di collaboratore scolastico per il periodo 2016-2017 e il Ministero convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14.

P.Q.M



visto l'art. 429 c.p.c.,

dichiara il diritto della ricorrente ed essere inserita nella graduatoria permanente provinciale della provincia di Torino per il profilo professionale di collaboratore scolastico per il periodo 2016-2017;

condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 oltre spese generali 15%, I.V.A., C.P.A. e c.u.

Torino, 11.1.2017

Il Giudice
Sonia SALVATORI

